

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro della Sanità

(DONAT CATTIN)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(SANTUZ)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(LA PERGOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende drammatiche che hanno colpito il vino italiano nei primi mesi del 1986, con i noti casi criminali di sofisticazione, hanno richiamato l'attenzione sulla inderogabile necessità di presidiare in maniera efficace una delle produzioni più tipiche e pregiate del nostro Paese. Si tratta di una voce largamente attiva della bilancia agro-alimentare italiana: anche sotto il profilo economico appare dunque indispensabile garantire un ordinato e sicuro processo produttivo.

Con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, sono state adottate, in una situazione che era ancora di emergenza, disposizioni dirette a rendere più stringente la disciplina concernente la produzione e la commercializzazione del vino, a rafforzare gli apparati di controllo, in modo particolare con il potenziamento dei servizi di repressione delle frodi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e a perfezionare e rendere più severo l'apparato sanzionatorio.

Non tutti i problemi, tuttavia, sono stati risolti con tale pur importante provvedimento legislativo. Tra le questioni rimaste aperte, una in particolare è venuta emergendo come questione altamente critica sia nelle preoccupazioni dei produttori, sia nelle valutazioni delle associazioni di categoria, sia nel giudizio del Governo. Ci si riferisce ai metodi di arricchimento del vino, e precisamente alla questione di come scoraggiare in maniera efficace, e possibilmente definitiva, l'utilizzazione del saccarosio, vietato dalla vigente normativa, e di come al contrario incentivare il ricorso ai mosti concentrati e rettificati. La questione non è di poco conto. Essa tocca centinaia di migliaia di produttori ed investe lo stesso orientamento generale che ha sempre contraddistinto la posizione italiana nelle sedi comunitarie, posizione che occorre confermare. Questa è, com'è noto, fortemente a favore dell'impiego di materie zuccherine derivanti dalle stesse uve e risulta oggi tanto più valida e opportuna in presenza di eccedenze comunitarie nella produzione di vino.

La questione è divenuta acutissima e di assoluta urgenza, in quanto i servizi dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi

stanno per essere dotati di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare, che consentono di determinare con sicurezza, nei campioni di vino analizzati, l'origine botanica dello zucchero da cui per fermentazione si è sviluppato l'alcool etilico presente nel vino sottoposto ad esame, accertando se è saccarosio da barbabietola da zucchero, se saccarosio da canna da zucchero, se fruttosio d'uva, se materia zuccherina di altra origine. È stato al riguardo ufficializzato nelle sedi internazionali il metodo Martin, basato sul principio del frazionamento isotopico del deuterio, in via di crescente utilizzazione nei Paesi europei.

Sarà dunque possibile appurare con certezza se un vino è stato arricchito con il vietato ricorso allo zuccheraggio o con l'utilizzazione consentita di mosti concentrati rettificati, ammessa in presenza delle condizioni stabilite. È comprensibile una diffusa situazione di preoccupazione. Ad essa si deve porre sollecitamente rimedio, tenuto conto dell'approssimarsi della vendemmia 1987.

A tali ragioni di necessità e di urgenza si sono ispirati i decreti-legge 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n. 273, non convertiti nei termini costituzionali. Considerata l'avvenuta decadenza di tali decreti, si prospetta l'imprescindibile esigenza di reiterare il provvedimento.

La strada che è apparsa più plausibile, anche alla luce delle opinioni espresse dalle associazioni di categoria, da esperti, dalle organizzazioni professionali del mondo agricolo, è quella di eliminare il divario esistente nei costi di produzione, più bassi nel caso di impiego di saccarosio, più elevati nel caso di impiego di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati, pur attualmente assistiti da un regime di aiuto stabilito con regolamento comunitario. In proposito, devono essere fatte subito due precisazioni, senza le quali il provvedimento rischierebbe di essere frainteso nelle sue finalità e nelle sue stesse caratteristiche tecniche.

La prima. Deve essere chiarito e ribadito che l'arricchimento dei vini è un correttivo da applicare solo in presenza di circostanze stagionali sfavorevoli. Non può essere quindi incoraggiata alcuna politica basata sulle alte e altissime rese che, riducendo il tasso zuccherino naturalmente presente nelle uve, obbligano

ad arricchire il vino per il raggiungimento del prescritto e desiderato tasso alcolometrico. A tale riguardo si dovrà fare un uso sempre più sorvegliato e limitato della facoltà concessa dalle norme comunitarie alle autorità italiane di consentire, in presenza di comprovate situazioni stagionali di carattere eccezionale, il ricorso all'arricchimento del vino. È contraria all'interesse della vitivinicoltura italiana una politica che privilegi la quantità a scapito della qualità, anche sotto il profilo della gradazione alcolica naturale, e che pretenda poi di ristabilire artificialmente le condizioni qualitative perdute. L'arricchimento deve essere perciò ricondotto alla sua funzione di correttivo straordinario, come è sempre stato ritenuto nella pratica corretta e illuminata della buona vinificazione.

La seconda. Ha parimenti un carattere straordinario, e perciò non propagabile ad altri settori o casi della produzione agricola, lo sforzo di finanza pubblica richiesto per incidere sul divario di costi oggi esistente tra impiego del saccarosio e impiego di fruttosio d'uva. È dominante in questo caso l'interesse nazionale di aiutare la normalizzazione del settore, così da scongiurare gli effetti, che potrebbero rivelarsi irreparabili, di improprie criminalizzazioni generalizzate, indicando con chiarezza anche nelle sedi comunitarie che la tradizionale scelta italiana a favore dei mosti per l'arricchimento non è una pura proclamazione verbale, al riparo della quale passi una minuta e diffusa utilizzazione del saccarosio, ma una decisione coerente, per la quale lo Stato è pronto a pagare il prezzo necessario, e che per il suo carattere e per la sua finalità contribuisce realisticamente al perseguimento degli obiettivi comunitari. Il provvedimento attuale va perciò letto non come una facilitazione elargita, ma come un intervento di emergenza, mirato negli obiettivi e circoscritto nel campo di applicazione.

Le considerazioni che precedono concorrono nel configurare, per il provvedimento che viene presentato al Parlamento per la conversione in legge, le caratteristiche di straordinaria necessità ed urgenza prescritte dalla Costituzione per i decreti-legge.

Carattere di necessità e urgenza presentano altresì le altre disposizioni del presente prov-

vedimento, le quali pongono in essere una serie di misure dirette ad assicurare una consona ed immediata applicazione della normativa comunitaria riguardante taluni rilevanti settori della produzione agricola, conferendo alla normativa stessa la compiutezza necessaria per la sua effettiva applicabilità.

Viene così definita la disciplina dei vini frizzanti e disciplinata la produzione di bevande di fantasia a base di vino; si aggiornano, inoltre, le disposizioni concernenti il confezionamento, la conservazione e l'etichettatura delle sostanze di uso enologico, data l'importanza che l'impiego delle stesse assume per la garanzia del prodotto della vinificazione; infine, si precisano, alla stregua delle previsioni già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti», le sanzioni comminate a carico dei trasgressori degli obblighi e dei divieti espressi in vari regolamenti comunitari concernenti il settore vitivinicolo.

Parimenti urgente e necessaria è la riconduzione ai principi ispiratori della recente legge 23 dicembre 1986, n. 898, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo», delle fattispecie riguardanti la trasgressione degli obblighi specifici imposti ai titolari dei frantoi e degli stabilimenti di molitura delle olive, nonché di quelli incombenti ai produttori di grano duro che beneficiano delle previste integrazioni di prezzo.

Il proposto provvedimento affronta, infine, una questione, ormai indifferibile, che concerne l'estensione ai dipendenti dell'AIMA rivestenti qualifiche dirigenziali o ad esaurimento del premio di incentivazione alla produttività, ossia di un emolumento che avrebbe dovuto essere riconosciuto da tempo e che ora non può essere più ritardato. Del resto, imponenti miglioramenti retributivi sono stati accordati recentemente, con decreto-legge, al personale della Polizia ed a quello delle Forze armate.

L'onere relativo all'erogazione dell'aiuto integrativo nazionale ai mosti concentrati e rettificati, trattandosi di un regime di aiuto, fa carico agli stanziamenti ordinari dell'AIMA.

Ai fini della quantificazione di tale presumibile onere e agli effetti della relativa copertura, una stima realistica dell'entità dell'onere in ragione di anno deve tener conto di quattro elementi: il potere di arricchimento rispettivo del mosto concentrato rettificato e del saccarosio (2,24 litri di mosto concentrato per ettolitro e rispettivamente 1,7 chilogrammi di saccarosio per aumentare da 10° a 11° un ettolitro di mosto); il costo del mosto concentrato e rettificato e rispettivamente del saccarosio; il vantaggio da accordare al mosto concentrato rettificato; e infine il volume totale del mosto da arricchire. Si stima che il costo complessivo in ragione d'anno tende a situarsi tra i 120 e i 140 miliardi.

Si deve tuttavia considerare che l'utilizzazione su larga scala di mosto concentrato rettificato riduce le eccedenze di vino e quindi concorre a ridurre grandemente la necessità di distillazioni nazionali, quale quella attuata nel 1986 con un costo a carico dell'AIMA di 130 miliardi. Dal punto di vista dell'onere netto finale del bilancio dell'AIMA, la cifra sopraindicata deve essere quindi in ogni caso notevolmente diminuita; ciò soprattutto in sede di predisposizione del bilancio annuale dell'AIMA.

Per quanto riguarda i flussi di cassa per l'aiuto alla produzione di mosto concentrato rettificato, si adatterà una procedura basata su rendicontazioni periodiche. È certo che l'onere per l'esercizio 1987 in termini di cassa sarà particolarmente contenuto e che solo nel 1988 si avrà un effetto completo di spesa.

Il bilancio dell'AIMA per il 1987 può contare poi su risorse aggiuntive derivanti principalmente dal fatto che, dei 500 miliardi stanziati nel 1986 per le provvidenze relative all'evento Chernobyl, alcune decine di miliardi non saranno effettivamente spese e si aggiungeranno perciò alle disponibilità ordinarie dell'Azienda.

Pertanto l'onere derivante dall'articolo 1 del decreto-legge risulterà compensato, entro il bilancio dell'AIMA, dalle economie realizzabili su alcune voci di spesa.

* * *

Ciò premesso, si passa ad illustrare in dettaglio gli articoli di cui è composto il provvedimento.

Articolo 1. Vengono fissate le norme per la concessione di un aiuto a favore dei produttori dei mosti concentrati rettificati impiegati per l'aumento del titolo alcolometrico del vino, nonché le modalità per la determinazione del livello dell'aiuto medesimo e del prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato. Sono stabilite, altresì, le modalità per la produzione e la commercializzazione dei prodotti in questione, per l'espletamento dei controlli a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonché per la corresponsione dell'aiuto.

Articolo 2. La normativa nazionale non ha provveduto alla disciplina della produzione e della designazione dei vini frizzanti, non soltanto perchè nel momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, tali vini rappresentavano un aspetto del tutto marginale nel contesto vinicolo nazionale, ma anche per non creare disturbi ed interferenze nel settore dei vini spumanti.

Il crescente interesse per i vini leggeri, fruttati e frizzanti, impone ormai di colmare l'attuale carenza normativa, anche al fine di offrire agli operatori del settore una disciplina ben definita in base alla quale operare.

A tale esigenza rispondono i primi due commi dell'articolo 2, con i quali viene demandato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di definire, con proprio decreto, la disciplina relativa alla preparazione, designazione e commercializzazione dei vini frizzanti e viene prevista una sanzione amministrativa per i trasgressori della disciplina stessa.

Inoltre, allo stato attuale della legislazione, è consentito produrre, quale bevanda con gradazione alcolometrica inferiore a quella prevista per il vino, soltanto la birra. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, all'articolo 34, pone il divieto di produrre bevande di fantasia ottenute da uva da vino,

consentendone, peraltro, all'articolo 65, la produzione ai soli fini dell'esportazione.

Ma, se pure tale divieto rispondeva a precise esigenze di commercializzazione esistenti a quell'epoca, ora sembra contrastare le intervenute propensioni di mercato, considerato il notevole successo che tali bevande di fantasia vanno ovunque ottenendo presso i consumatori stranieri e che sembra lecito prevedere non mancherà di confermarsi anche sul mercato nazionale.

Al fine di rimuovere l'attuale divieto, sono stati predisposti i commi 3 e 4 dell'articolo 2, che consentono, appunto, la produzione di bevande di fantasia a base di mosto o di vino, demandandone la disciplina ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

Articolo 3. L'attuale normativa sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti enologici, dettata dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, appare obiettivamente incompleta e, comunque, non univoca. Al riguardo, è sufficiente evidenziare come non sia di fatto possibile alcun effettivo controllo dei requisiti di purezza di tali prodotti, sebbene già fissati con decreto ministeriale 26 aprile 1969, dal momento che in taluni casi non è neppure richiesta l'indicazione delle quantità dei singoli componenti delle miscele che concorrono a costituire i prodotti per uso enologico posti in commercio. Tale carenza è tanto più preoccupante se si considera la possibilità che risultino incompatibili tra loro due o più componenti del prodotto enologico, di un prodotto, cioè, che viene a contatto diretto con il vino e che, in alcuni casi, vi permane.

Altra carenza normativa di non poco rilievo sembra essere quella concernente la disciplina sull'etichettatura dei prodotti enologici, che dovrebbe essere mirata, oltretutto ad una idonea informazione, a fornire, nel contempo, ogni utile notizia sulle corrette modalità d'impiego: non va trascurato, infatti, che l'utilizzatore del prodotto enologico a volte è il piccolo viticoltore, il produttore in proprio, che risulta privo di cognizioni tecniche e scientifiche sufficientemente approfondite.

Con l'articolo 3 si pone rimedio alla carenza

accennata, prevedendo che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità, determini, con proprio decreto, i requisiti di purezza dei prodotti enologici e stabilisca una disciplina completa ed organica della produzione e della commercializzazione dei prodotti in questione; vengono, inoltre, previste sanzioni amministrative per i trasgressori delle disposizioni concernenti la detenzione, l'impiego, la produzione e la commercializzazione dei prodotti stessi.

Articolo 4. Com'è noto, la regolamentazione comunitaria, cui si deve la quasi integrale disciplina della materia concernente il comparto vitivinicolo, si limita in genere a dettare precetti, positivi e negativi, ma non prevede le conseguenze giuridiche della inosservanza degli obblighi e dei divieti posti. Pertanto, con l'articolo 4 sono state previste sanzioni, penali ed amministrative, da comminare ai trasgressori delle disposizioni comunitarie, al fine di rendere queste ultime concretamente efficaci.

Articolo 5. L'articolo tende, anzitutto, a colmare un vuoto prodottosi nella previsione delle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, non risultando nella stessa espressamente considerate le inadempienze dei frantoiani, le cui attestazioni e comunicazioni non sono certamente funzionali alla realizzazione di un interesse proprio, ma di quello dei produttori olivicoli, pur rivestendo un ruolo essenziale ai fini del controllo delle erogazioni degli aiuti previsti per il settore. L'inottemperanza agli obblighi imposti a detta categoria viene perseguita con la comminazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie in coerenza con i principi che presiedono alla legge n. 898 del 1986 e con i criteri ispiratori della soppressa disposizione dei commi quarto e quinto dell'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10.

Per le trasgressioni consistenti nell'indebita percezione delle integrazioni di prezzo per il grano duro, le sanzioni già previste dall'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, vengono depenalizzate, anche qui per uniformità con la disciplina introdotta dalla legge n. 898 del 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 6. Come detto nella parte iniziale, un ineludibile motivo di urgenza ha indotto a prevedere, nell'articolo 6, la estensione al personale dell'AIMA che riveste qualifiche dirigenziali o quelle ad esaurimento (ispettori generali e direttori di divisione) del premio di incentivazione alla produttività già conseguito da tutto il restante personale dell'Azienda in base all'accordo stipulato il 17 ottobre 1985.

La disposizione, contenuta nello stesso articolo, riguardo alla eliminazione della lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla legge n. 610 del 1982 sul riordinamento dell'AIMA, appare altresì necessaria, trattandosi della

nomina del direttore generale della stessa Azienda, la cui scelta non può non essere ricondotta, secondo i principi generali e comuni che regolano le preposizioni ai vertici delle pubbliche amministrazioni, al sistema stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n. 273.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1987.

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonché ad assicurare più efficaci controlli su determinate attività connesse al settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/87, possono beneficiare, a decorrere dal 1° settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.

Articolo 2.

1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottiglieri ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

Articolo 3.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamen-

te ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei preparati di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.

Articolo 4.

1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16

marzo 1987 riguardo alla acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonchè l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantomila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.

8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonchè dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.

12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto

regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

Articolo 5.

1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti è rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984.

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Articolo 6.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

2. La lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - PANDOLFI - VASSALLI -
AMATO - DONAT CATTIN - SAN-
TUZ - LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI